

L'applicazione di sanzioni fa a botte con lo Statuto del contribuente e l'art. 6 dlgs 472/97

Iva, lo spesometro manda ko privacy e certezza del diritto

Pagina a cura
DI ANDREA BONGI

Comunicazione dei dati rilevanti ai fini Iva in rotta di collisione lo Statuto del contribuente e con la protezione dei dati personali. A causa del caos generatosi in questi giorni a seguito dei malfunzionamenti della piattaforma telematica gestita da Sogei, i contribuenti e i loro intermediari, facendo perno proprio sulle disposizioni della legge n. 212 del 2000, non potranno essere oggetto di sanzioni amministrative nelle ipotesi di errori relativi alla trasmissione dei dati delle fatture del primo semestre 2017. Gli incidenti occorsi alla piattaforma telematica Fatture e Corrispettivi dell'Agenzia delle entrate sono invece oggetto di specifica attività ispettiva, tutt'ora in corso, dell'autorità Garante della protezione dei dati personali finalizzata all'individuazione delle cause e dei responsabili degli incidenti in questione.

La tumultuosa vicenda che ruota attorno al primo invio dei dati rilevanti ai fini Iva relativi al primo semestre del 2017 sembra destinata ad avere ulteriori e futuri strascichi.

L'unica certezza al momento è quella che la mole di dati inviati fino ad oggi da parte dei contribuenti italiani all'anagrafe tributaria non potranno essere utilizzati per contrastare alcun tipo di evasione nell'ambito Iva. Troppi gli intoppi, le inesattezze, le mancate corrispondenze, per poter considerare attendibili tali dati.

Sanzioni e Statuto del contribuente. Quello delle possibili sanzioni per errori negli invii dei dati rilevanti ai fini Iva continua ad essere a il vero nodo irrisolto. Sul problema il governo continua a non esprimersi ufficialmente. Non si sa ancora se questo adempimento sarà alla fine considerato sperimentale, e quindi se le sanzioni saranno effettivamente sospese, senza se e senza ma, come chiesto più volte dai professionisti coinvolti.

Il regime sanzionatorio del nuovo obbligo periodico introdotto nell'ordinamento dall'articolo 4 del decreto legge n. 193 del 2016 è piuttosto rigido e articolato. Per l'omissione o l'errata trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute, prevede infatti l'attuale versione del suddetto testo normativo, si applica la sanzione amministrativa di 2 euro per ciascuna fattura con il limite massimo di euro 1.000 per ciascun trimestre.

La sanzione è ridotta alla metà, entro il limite massimo

Sanzioni ed esimenti	
Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute - le attuali penalità	
Omessa o errata trasmissione dati:	2 euro per ogni errore fino ad un massimo di 1.000 euro; no cumulo giuridico
Trasmissione tardiva o correttiva: (entro i 15 giorni successivi)	La sanzione è ridotta alla metà, entro il limite massimo di euro 500
Circostanze esimenti riconducibili alla situazione oggettiva	
Articolo 10, comma 2, legge 212/2000	Non sono irrogate sanzioni... al contribuente, qualora... il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione stessa
Articolo 6, comma 2, dlgs n.472/1997	Non punibile il contribuente a causa di obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni...nonché dalla indeterminatezza delle richieste di informazioni o dei modelli per la dichiarazione e per il pagamento

di 500 euro, se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza stabilita per l'invio telematico dei dati.

Poiché il primo invio per l'anno 2017 è effettuato su base semestrale anziché trimestrale risulta in primo luogo incerta l'entità esatta della sanzione stessa, soprattutto con riferimento ai suoi limiti massimo.

Ma oltre a questo dettaglio, di natura prettamente tecnica, ciò che preme qui rilevare è il clima di assoluta incertezza e insicurezza che ha finora caratterizzato l'invio di tali dati. I blocchi della piattaforma telematica dell'Agenzia delle entrate con le conseguenti proroghe nel termine di scadenza (ad oggi siamo al 6 ottobre) sono la testimonianza diretta di questo vero e proprio caos che il nuovo adempimento è riuscito a creare.

In un tale clima, anche in assenza di una presa di posizione ufficiale dell'esecutivo, appare abbastanza evidente che nessuna sanzione possa essere ragionevolmente inflitta al contribuente, reo di aver commesso errori nella trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute.

Un primo valido esimente da qualsiasi misura sanzionatoria può essere rinvenuto nel precetto di cui al terzo comma dell'articolo 10 della legge n.212/2000 che sembra scritto proprio per venire incontro ai contribuenti alle prese con il nuovo invio dei dati rilevanti ai fini Iva. L'ultima parte di questa disposizione normativa prevede infatti che le sanzioni non possono essere irrogate quando il comportamento del

contribuente «risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni o errori dell'amministrazione stessa».

L'attuale caos creatosi in sede di controllo e invio dei file del cosiddetto «spesometro» può essere considerata anche causa di non punibilità ai sensi del secondo comma dell'articolo 6 del dlgs n.472/1997. Anche in questo caso il legislatore dispone la non punibilità del contribuente nell'ipotesi di «obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni... nonché da indeterminatezza delle richieste di informazioni o dei modelli per la dichiarazione e per il pagamento».

Indeterminatezza che nel caso di specie è ancor più evi-

dente anche per la totale assenza di chiarimenti da parte dell'amministrazione finanziaria circa le concrete modalità di compilazione della nuova dichiarazione.

Protezione dati personali - Garante della privacy. L'altro grave fronte che il nuovo obbligo di trasmissione dati ha aperto, riguarda i malfunzionamenti della piattaforma telematica gestita dalla Sogei per conto del ministero dell'economia.

Indipendentemente dalle dichiarazioni rese dall'amministratore delegato di Sogei, il Garante per la protezione dei dati personali non sembra affatto intenzionato a minimizzare l'accaduto. Nella lettera che il Garante ha inviato al presidente del consiglio (si

veda *ItaliaOggi* del 4 ottobre) si legge infatti testualmente come «il recente incidente occorso alla piattaforma telematica gestita da Sogei, in cui sono conservati i dati fiscali di milioni di cittadini, ha mostrato con paradigmatica evidenza quanto rilevanti possano essere i rischi derivanti dalla gestione dei sistemi informativi, laddove la stessa non sia costantemente accompagnata da un'adeguata attenzione agli aspetti di sicurezza e protezione dei dati personali».

L'autorità presieduta da Antonello Soro è inoltre intenzionata a effettuare sull'accaduto appositi accertamenti ispettivi finalizzati a individuare le cause delle falle verificatesi, le responsabilità e l'impatto delle stesse sui contribuenti. Proprio quest'ultimo aspetto merita qualche riflessione. Il fatto che i file contenenti i dati delle fatture emesse e ricevute di milioni di contribuenti italiani siano stati per giorni interi a disposizione di chi ne fosse interessato, apre scenari davvero inquietanti. Nessuno può dire con certezza che cosa può essere effettivamente accaduto. Qualcuno può aver scaricato milioni di informazioni che riguardano i clienti e i fornitori di migliaia di aziende e liberi professionisti italiani, per farne chissà quale utilizzo.

Se questa falla al sistema Sogei dovesse rivelare una vera e propria debolezza di tutto l'assetto informativo dell'anagrafe tributaria ci sarebbe veramente da chiedersi come sia possibile soltanto ipotizzare il passaggio, entro breve tempo, alla precompilazione di tutti i dichiarativi ed alla fatturazione elettronica obbligatoria per tutte le transazioni commerciali.

—© Riproduzione riservata—